



COMUNE DI NIARDO

Provincia di Brescia

P.le Donatori di Sangue, 1 - C.a.p. 25050

Tel. 0364330123 Fax 0364330254

Cod. Fis. 81002370179 Part. Iva 00723580981

ORDINANZA N. 4/2022

OGGETTO: DISPOSIZIONI FINALIZZATE A VIETARE L'ACCESSO AI CANI ANCHE REGOLARMENTE CONDOTTI IN TUTTE LE AREE VERDI ADIACENTI LE SCUOLE, ALL'INTERNO DELL'AREA CIMITERIALE, OLTRE AL DIVIETO DI LASCIAR VAGARE GLI STESSI ANIMALI INCUSTODITI NONCHÉ ALL'OBBLIGO DI RIMOZIONE DEI LORO ESCREMENTI.

IL SINDACO

Visto il Regolamento per la conduzione e custodia dei cani nel territorio comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23 maggio 2015;

Tenuto conto che, in alcune aree del Comune di Niardo, erano emerse problematiche legate alle deiezioni canine, che oltre a creare nocimento al decoro urbano, possono costituire pregiudizio igienico sanitario che avevano motivato l'emanazione dell'ordinanza n. 1/2022;

Ritenuto che l'ordinanza n. 1/2022 deve essere sostituita ad ogni effetto dalla presente essendo venuti meno i motivi contingibili ed urgenti a base della sua emanazione relativi alla presenza di deiezioni canine non rimosse nei parchi gioco e nei giardini appositamente attrezzati;

Ritenuto opportuno emanare un nuovo provvedimento integrativo del citato Regolamento speciale, al fine di tutelare alcune aree pubbliche a salvaguardia dell'igiene del territorio dalle loro deiezioni oltre che per autorizzare il personale preposto all'accertamento delle violazioni alla presente ordinanza, per quanto di loro specifica competenza;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra quelli di competenza del Sindaco, ai sensi del disposto di cui all'art. 50, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- il R.D. 27.07.1934 n. 1265 – T.U. LL. SS.;
- il D.P.R. 08.02.1954 n. 320 “ Regolamento di Polizia veterinaria “;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Convenzione Europea per la protezione degli animali del 13.11.1987, art. 10;
- l'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000;
- il Regolamento per la conduzione e custodia dei cani nel territorio comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23 maggio 2015;

ORDINA

- a far data dalla presente ordinanza in tutte le aree verdi adiacenti le scuole, nell'area cimiteriale del Comune di Niardo e in tutte le aree individuati da idonei cartelli informativi, è vietato introdurre cani di qualunque razza e taglia ad eccezione dei cani guida al servizio di persone non vedenti.

- Le predette aree saranno individuate mediante l'apposizione di idonei cartelli informativi, pubblicizzanti il divieto in essere.

DISPONE

- la revoca dell'ordinanza n. 1/2022 e la sua sostituzione con la presente;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Niardo e la sua diffusione nei consueti modi e luoghi;
- la collocazione di appositi cartelli, affinché la cittadinanza venga resa edotta in merito al divieto di cui al punto 1. del presente provvedimento;
- il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è attribuito in via generale a tutti gli Organi di Polizia territorialmente competenti nonchè alle Guardie Ecologiche Volontarie (GG. EE.VV.) regolarmente autorizzate e alle Guardie zoofile in possesso di Decreto prefettizio;
- salvo che non si tratti di più grave illecito, per le violazioni alle presenti disposizioni, si procederà con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1981, i trasgressori saranno ammessi al pagamento in misura ridotta, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, della somma di € 50,00 (euro cinquanta/00).

L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art 17 della Legge 689/1981 viene individuato nel Sig. Segretario Comunale del Comune di Niardo.

AVVERTE

- A norma dell'art. 8 della legge 241/90 il responsabile del procedimento è il Segretario Comunale del Comune di Niardo.

- Contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. sezione di Brescia da proporsi nelle forme e nei termini (60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto) di cui alla legge 6/12/1971, n. 1034 oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi entro 120 giorni dalla piena conoscenza, secondo il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



Il Sindaco
(Ing. Carlo Sacristani)